



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA

Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099

P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Ordinanza n. 61

Brendola, 08-07-2019

Responsabile del Procedimento: RANCAN ALBERTO

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ALLA DITTA ISELLO VERNICI SRL AI SENSI DEGLI ARTT.LI 242 E SEGUENTI DEL D.Lgs. 152/2006 E 304 E SEGUENTI del D.Lgs. 152/2006 e del DM 46/2019. DECRETO LEGISLATIVO n.1/2018 tutela ambientale e sanitaria, provvedimenti cautelari e contingibili e urgenti art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

IL SINDACO

Ritenuta la propria competenza sulla base delle norme richiamate in oggetto;
considerato l'evento e le sue conseguenze, quali illustrati nel paragrafo "contesto di riferimento e istruttoria" che segue, al quale si rinvia;
considerate le motivazioni sotto richiamate;
ritenuta la situazione di contingibilità e urgenza, quale sotto documentata, e ritenuto pertanto che sussistano perciò le condizioni di natura cautelare, proprie della decisione che segue, per derogare alla previsione del combinato disposto degli art.li 7 e 8 della L. 241/1990 in punto di comunicazione di avvio del procedimento;
ritenuto che la presente assolve pertanto anche alle finalità previste dalle norme testé citate;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, atteso che l'evento in questione ha determinato la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti che risultano oggi abbandonati e depositati senza controllo nel sedime aziendale della ditta sotto indicata;
ritenuto che detti rifiuti, ossia quelli scaturiti dall'incendio, richiedono di essere rimossi e avviati al recupero o smaltimento, tanto più che il loro contatto con le matrici ambientali terreno e acque espone a rischi ambientali, per inciso non essendo ancora stata attivata la procedura di bonifica da parte della ditta sotto indicata;
sussistano perciò le condizioni di natura cautelare, proprie della decisione che segue, per derogare alla previsione del combinato disposto degli art.li 7 e 8 della L. 241/1990 in punto di comunicazione di avvio del procedimento;

ritenuto che la presente assolve pertanto anche alle finalità previste dalle norme testé citate;
tutto ciò premesso, ha assunto la seguente decisione.

Decisione

1) La Ditta ISELLO VERNICI S.r.l., con sede legale e insediamento produttivo a Brendola, Via Orna, n. 48/50/52, p.iva e C.f. 01782220246, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Sig. Isello Corrado Alessandro, nato a Valdagno (VI) il 10.1.1939, ivi residente in via VII Martiri, 20; Isello Roberta Nicoletta, nata a Valdagno (VI) il 27.7.1974, residente a Brogliano (VI), via G. Garibaldi, 20, int. 4; Isello Marina Francesca, nata a Valdagno (VI) il 22.1.1978, residente a Vicenza in Via Allegri G., 6, nonché i predetti legali rappresentanti aziendali, sono diffidati, in solido, ai sensi delle norme in oggetto, ad assumere – nelle more della specifica adozione dei provvedimenti di cui al combinato disposto degli art.li 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e 304 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e del DM 46/2019 – tutti le pertinenti iniziative e azioni funzionali all'adozione delle misure di interdizione, prevenzione e precauzione conseguenti all'evento sanitario e ambientale determinatosi quale conseguenza dell'incendio sviluppatosi in data 01.07.2019 presso lo stabilimento aziendale della ditta predetta. Nello specifico viene quindi ingiunto ai destinatari della presente di adottare, con effetto immediato, ogni iniziativa e azione che, sulla base dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, secondo i principi dell'azione ambientale di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e secondo le finalità e i risultati attesi ai sensi dell'art. 18, lettera q) del D.Lgs. 81/2008, risulti idonea a contrastare gli eventi sanitari e ambientali determinati dall'incendio, eliminando ogni situazione di pericolo e/o danno per la salute personale, collettiva e animale, per la pubblica incolumità, per l'ambiente, per i beni privati, per il patrimonio culturale e per la vivibilità urbana e quindi assicurando la perdurante assenza di situazioni di rischio, anche solo probabili, impedendo e minimizzando ogni minaccia, assicurando il superamento delle gravi situazioni di degrado sanitario e ambientale qui considerate. A detti fini, la ditta è pure tenuta a presentare al Sindaco e all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre tre giorni dalla notifica della presente ordinanza contingibile ed urgente, una preliminare relazione tecnica illustrativa degli interventi attuativi del superiore disposto, ferma comunque restando l'interdizione immediata, o quantomeno la minimizzazione, delle situazioni sanitarie e ambientali qui oggetto di considerazione, al fine di assicurare la più ampia tutela dei beni considerati dagli art.li 452-bis, 452-ter, 452 quater del codice penale. Nello specifico di quanto sopra ingiunto, i destinatari della presente dovranno quindi occludere e interdire tutti i punti di immissione dallo stabilimento aziendale al Rio Cavazza, così tutti i punti di immissione e contatto tra lo stabilimento stesso e le eventuali altre matrici ambientali interessate o potenzialmente interessabili da fenomeni di trasferimento delle sostanze prodotte dall'incendio e delle altre presenti all'interno dell'intero stabilimento aziendale, al fine di evitare qualsiasi forma di compromissione o deterioramento di acque, aria (per effetto di dispersione eolica di sostanze e composti), suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità (anche agraria), flora, fauna, salute collettiva e individuale. Nel contesto delle azioni suddette, la destinataria della presente dovrà inoltre provvedere ed attivarsi immediatamente per la più rapida ed immediata valutazione dei rischi sanitari e ambientali conseguenti all'evento, presentando relazione tecnica.

2) La Ditta ISELLO VERNICI S.r.l., con sede legale e insediamento produttivo a Brendola, Via Orna, n. 48/50/52, p.iva e C.f. 01782220246, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Sig. Isello Corrado Alessandro, nato a Valdagno (VI) il 10.1.1939, ivi residente in via VII Martiri, 20; Isello Roberta Nicoletta, nata a Valdagno (VI) il 27.7.1974, residente a Brogliano (VI), via G. Garibaldi, 20, int. 4; Isello Marina Francesca, nata a Valdagno (VI) il 22.1.1978, residente a Vicenza in Via Allegri G., 6, nonché i predetti legali rappresentanti aziendali, sono diffidati, in solido e ai sensi del disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, a provvedere all'immediata rimozione e avvio al recupero o smaltimento di tutti i rifiuti, solidi o liquidi, nessuna tipologia esclusa, presenti nel sito aziendale e originati dall'incendio più sotto descritto; la rimozione dei rifiuti in questione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque in quello ragionevolmente compatibile sul piano tecnico e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della presente, con l'avvertimento che in difetto la scrivente amministrazione procederà all'esecuzione in danno dei destinatari della presente e al recupero delle somme a tal fine anticipate.

3) Inoltre, fermo quanto sopra, giustificato pure in considerazione della mancata attivazione delle azioni e iniziative previste dal combinato disposto degli art.li 242, 301, 304, 305 del D.Lgs. 152/2006, la ditta è diffidata sin d'ora a mantenere indenne e manlevare il Comune di Brendola dalle spese dallo stesso complessivamente sostenute e sostenende per la gestione dell'emergenza ambientale, cui dovrà quindi rimborsare ogni spesa, danno ed esborso, comunque denominato, che si ponga in relazione causale con l'evento. Nel contesto della presente diffida la ditta è invitata a partecipare al Comune gli estremi della propria polizza assicurativa a copertura dei rischi e degli eventi dedotti nel presente atto, con preghiera di attivare la stessa senza dilazione alcuna.

Motivazione

Con riferimento al contesto di riferimento descritto nel paragrafo che segue, è evidente che sussistono le condizioni per l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti oggetto della superiore decisione. Infatti, l'incendio sviluppatosi presso la ditta Isello Vernici, meglio sopra generalizzata, ha determinato oggettive situazioni di emergenza sanitaria e ambientale, di protezione civile, di pregiudizio dei beni giuridici sopra elencati, che il D.lgs. 267/2000 affida alla tutela e alle funzioni istituzionali del Sindaco e del Comune, investiti pure di specifiche competenze ai sensi del disposto dell'art. 12 del D.lgs. 1/2018. Nello specifico, come meglio sotto precisate, queste sono rappresentate dalla possibilità tutt'ora esistente di fenomeni di connessione tra l'intero sito aziendale, che presenta tutte le criticità e passività ambientali e sanitarie post incendio, e le matrici ambientali acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità (anche agraria), flora, fauna, salute collettiva e individuale.

La necessità di provvedimenti contingibili ed urgenti nasce, inoltre, non solo dal contesto oggettivo dell'emergenza sanitaria e ambientale determinata dall'incidente, ma anche dall'omessa adozione da parte dell'azienda, anche in minima parte, delle azioni di cui agli art.li 242, 301, 304, 305 del D.Lgs. 152/2006, caratterizzate da termini perentori; dall'omessa attivazione della stessa secondo i principi dell'azione ambientale dell'art. 3 ter del D.lgs. 152/2006; dall'omessa adozione da parte dell'azienda di misure idonee ai sensi dell'art. 18, lettera q) del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 2050 c.c..

Pertanto, nelle more dell'adozione di misure tipiche di tutele e azione offerte dall'ordinamento, risulta necessaria l'adozione del presente articolato provvedimento

contingibile ed urgente, funzionale ad assicurare provvisoriamente la tutela e la protezione dei beni offesi in una prospettiva oggettiva e di rigorose precauzione, prevenzione, interdizione.

Per quanto attiene, invece, i profili connessi con l'ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006 oggetto del punto 2 della superiore decisione, l'incendio ha originato una significativa quantità di rifiuti, che risultano allo stato abbandonati e depositati in modo incontrollato e che pertanto richiedono l'immediata rimozione.

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art.li 7 e 8 della L. 241/1990, si intendo qui ritrascritte la considerazioni sviluppate in merito nelle premesse della presente.

-

Contesto di riferimento e istruttoria

In data 01.07.2019 presso il sito della ditta destinataria della presente si è sviluppato un imponente incendio.

L'evento suddetto, sulla base degli accertamenti preliminari finora effettuati, ha determinato le seguenti conseguenze sanitarie e ambientali:

Ⓜ interessamento dei corsi d'acqua superficiali attinti dalle acque di spegnimento dell'incendio, con moria di pesci, compromissione dell'aria, possibile deterioramento dei suoli e sottosuoli.

Ⓜ i profili di urgenza e contingibilità della decisione qui assunta, per quanto non già esplicitato dal contesto della decisione stessa, riguarda le connessioni, i fenomeni emissivi e gli effetti che al momento si possono determinare dal sito aziendale verso l'esterno, interessando i beni individuati come oggetto di specifica tutela. In particolare si evidenziano le circostanze di fatto riportate dal verbale di ispezione odierno prot. 0011016 del 08.07.2019, così come quelle risultanti dal Decreto Prefettizio n. 53.437 del 04.07.2019, Verbale della riunione del 8 luglio 2019 ns prot.11001 tenutasi presso la Sede Municipale del Comune, Nota prot. 36641 del 04.07.2019 relativa alla trasmissione del Verbale Conferenza di Servizi del 03.07.2019 tenutasi presso la Provincia di Vicenza e relativo allegato A) di comunicazione evento potenzialmente contaminante.

Ⓜ L'urgenza e la contingibilità della decisione dipendono inoltre dalla mancanza di qualsiasi indipendente iniziativa riparatoria dell'azienda, che a distanza di giorni dall'incidente non ha promosso autonomamente alcun tipo di intervento.

tutto ciò premesso, si

D I F F I D A

la Ditta ISELLO VERNICI S.r.l., con sede legale e insediamento produttivo a Brendola, Via Orna, n. 48/50/52, p.iva e C.f. 01782220246, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Sig. Isello Corrado Alessandro, nato a Valdagno (VI) il 10.1.1939, ivi residente in via VII Martiri, 20; Isello Roberta Nicoletta, nata a Valdagno (VI) il 27.7.1974, residente a Brogliano (VI), via G. Garibaldi, 20, int. 4; Isello Marina Francesca, nata a Valdagno (VI) il 22.1.1978, residente a Vicenza in Via Allegri G., 6, nonché i predetti legali rappresentanti aziendali, ad attenersi a quanto contenuto nella parte n. 3 della voce "decisione";

I N G I U N G E

La Ditta ISELLO VERNICI S.r.l., con sede legale e insediamento produttivo a Brendola, Via Orna, n. 48/50/52, p.iva e C.f. 01782220246, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Sig. Isello Corrado Alessandro, nato a Valdagno (VI) il 10.1.1939, ivi residente in via VII Martiri, 20; Isello Roberta Nicoletta, nata a Valdagno (VI) il 27.7.1974, residente a Brogliano (VI), via G. Garibaldi, 20, int. 4; Isello Marina Francesca, nata a Valdagno (VI) il 22.1.1978, residente a Vicenza in Via Allegri G., 6, nonché i predetti legali rappresentanti aziendali, di dare corso, in solido tra loro, alle azioni e iniziative specificate nella parte n. 1 e n. 2 della voce “decisione”.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il veneto, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni-trascorsi i quali la stessa deve essere gestita secondo i principi per la protezione dei dati personali - e verrà trasmessa alla Regione Veneto, alle Prefetture di Vicenza e Verona, alle Province di Vicenza e Verona, al Consorzio Alta Pianura Veneta, alla Procura della Repubblica, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad ARPAV, ULSS 8 Berica, ad Acque del Chiampo e al Comando dei Carabinieri di Brendola.

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 60 giorni a partire dal giorno:

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA
GRAZIOTTO ALESSANDRO